



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
Provincia di Verona

“Allegato C” al bando di gara

CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLA MALGA
AFFIDAMENTO DELLA MALGA DI PROPRIETA' COMUNALE
“CERBIOLO” PER LE STAGIONI 2020-2025

Titolo I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto (Individuazione e descrizione della malga)

Il presente capitolato disciplina la concessione della malga **CERBIOLO** di proprietà del Comune di Brentino Belluno (VR) e fa parte integrante della concessione-contratto. La consistenza della malga è la seguente:

FOGLIO	MAPPALE
1	1 (porzione), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18 (porzione) Dimensione di Pascolo: Circa 25 ettari

La malga consiste in una superficie di pascolo di circa **25 ettari** dei quali. Il carico massimo stimato sulla base dalle superfici e dei coefficienti è di **36 UBA (unità di bovino adulto) ovvero 240 ovini/caprini** determinabili ai sensi della L.R. 52/78 con la seguente tabella di ragguaglio:

- 1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
- 1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- 1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 Pecora = 0,15 U.B.A.
- 1 Capra = 0,15 U.B.A.

La malga in oggetto, dovrà essere caricata esclusivamente con ovini/caprini, come indicato dall'Amministrazione comunale con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26/03/2020.

Oggetto della concessione - contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel suo complesso di pascolo, prato - pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

La malga non può essere, né in tutto né in parte, subaffittata o sub – concessa.

Art. 2 – Canone

Il corrispettivo spettante all'Amministrazione Comunale oltre che dal canone sarà costituito da una serie di specifiche attività prestate dall'utilizzo della malga tese a migliorarne le sue componenti.

In particolare il malghese dovrà, oltre a quanto previsto dagli artt. 6 e 7, eseguire i lavori di migliona in esso descritti ed in particolare adempiere alle seguenti condizioni obbligate:

- a- Manutenzione della recinzione esistente ed eventuale realizzazione delle parti mancanti secondo le indicazioni riportate nel verbale di consegna della malga;
- b- Mantenimento e miglioramento della strada di accesso alla malga fino al Passo Cerbiolo;
- c- Eliminazione della flora "infestante" ed in particolare del "Senecio Africano" (art. 4);
- d- Programmazione turnazione del pascolo in modo da garantire l'utilizzo completo della malga;
- e- manutenzione straordinaria del pascolo eseguita in modo tale che nell'arco del seiennio l'area destinata a pascolo venga conservata in ottime condizioni.

Le modalità di esecuzione sono così concordate:

- 1) per quanto concerne i lavori di cui al punto a) si dà atto che il materiale è già presente sul posto (rete metallica e paletti), l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale ulteriore materiale;
- 2) per quanto attiene ai lavori di cui al punto b) l'Amministrazione si assume l'onere di fornire sul posto lo stabilizzato necessario a migliorare il fondo stradale.

Nel caso in cui la malga non venga utilizzata dal concessionario, lo stesso è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo, nonché, se ritenuto opportuno, procedere alla rescissione del contratto.

Art. 3 – Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione alle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5% relativa ad ogni singola malga e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria.

Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

In base a quanto stabilito dal Servizio Forestale Regionale competente il carico massimo di **ovini** da portare presso la malga Cerbiolo corrisponde a n. **240 capi**.

Qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di **228 (ovini/caprini)**, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio Forestale Regionale. Il concessionario dovrà adempiere alla corretta tenuta del registro di carico e scarico del bestiame che dovrà essere esibito a richiesta dell'incaricato dell'amministrazione comunale.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo medio di € 44,80, al giorno, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Art. 4 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 10% del fabbisogno energetico; il quantitativo massimo di concentrato apportabile in malga è fissato in 2Kg/gg/UBA. In particolari situazioni, quali pascoli particolarmente degradati o disagiati per le condizioni orografiche (ex pendenza, altitudine, ecc....) la Comunità Montana, in accordo con l'Ente Concedente e il Servizio Forestale Regionale, può apportare delle modifiche a tale valore;
- per la quota concessa, si consiglia l'utilizzo di concentrati energetici fibrosi in alternativa ai cereali, per evitare una diminuzione della concentrazione di grassi nel latte;
- è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Si dovrà ricorrere eventualmente allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate, con conseguente raccolta dei residui;
- l'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- il concentramento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- con prevalenza in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra.

Il concessionario inoltre dovrà rispettare le normative vigenti in materia di spandimento di liquami e le norme ambientali in vigore.

Art. 5 – Interventi di conservazione

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso, e quelle per il puntellamento dei tetti dei fabbricati contro i danni da neve.

Le spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati che si rendessero necessarie, nei casi di valanghe, nevi eccessive, nubifragi, frane, incendi, vetustà, sono a carico dell'Ente concedente, il quale dovrà deliberare di provvedere nel più breve tempo possibile.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, devono essere eseguite ogni anno.

Qualora il concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul concessionario per l'intero delle spese sostenute.

Art. 6- Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di gestione e miglioramento sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna, con particolare riferimento all'estirpazione

delle radici della flora infestante e della manutenzione ordinaria della viabilità silvo-pastorale principale.

In ogni caso sono a carico del concedente la fornitura dei correttivi chimici per le concimazioni da concordare con il concessionario, dei materiali di riparazione dei fabbricati anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

Art. 7 – Concimaie

Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Nel caso di assenza di concimaia sarà cura del Concessionario approntare un fosso o un luogo idoneo dove depositare il letame. Le deiezioni liquide, se non contenute nelle concimaie dovranno essere disperse attraverso canalette od altro nel pascolo, badando di alterare opportunamente la superficie da trattare.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

E' vietata l'asportazione del letame della malga.

Art. 8 – Legnatico

Il concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione della malga.

E' vietato fare commercio o trasportare al piano per uso proprio il combustibile che al momento della demonticazione risultasse avanzato. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 9 – Animali domestici

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; i cani dovranno sempre essere custoditi e legati durante la notte.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il concedente deve portare a conoscenza del concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 11 - Occupazione suolo di malga

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di un ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di un ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, per un importo corrispondente al canone di un UBA per ogni ettaro di superficie occupata oltre un ettaro.

Per qualunque taglio di pianta che venisse eseguito direttamente o indirettamente durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

Art. 12 – Durata della concessione

La durata della concessione – contratto non può essere inferiore a 6 anni salvo disdetta del concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione – contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Art. 13 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che venissero cagionati agli stabili e pascoli in concessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II° - PROCEDURE

ART. 14 – Norme per la concessione – contratto

La concessione – contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione – contratto e l'ammontare del deposito cauzionale.

L'Amministrazione concedente per la concessione – contratto provvede ad indire apposito bando di concorso riproducendo le principali modalità di concessione – contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa Amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio e ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 15 – Criteri di priorità

Le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso secondo il seguente ordine:

- coltivatori diretti o imprenditori singoli od associati residenti nel Comune concessionario o nel Comune ove ha sede la malga;
- coltivatori diretti o imprenditori singoli od associati residenti nella Comunità Montana competente per territorio;
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli od associati provenienti da altre zone.

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo.

Ulteriori criteri di priorità, che non contrastino con le presenti disposizioni generali, potranno essere inseriti nel bando di concorso dai singoli proprietari delle malghe.

Art. 16 – Procedure di concessione

L'assegnazione avverrà nelle forme previste dal presente disciplinare e sarà all'uopo redatto apposito verbale.

Successivamente il concessionario sarà invitato alla stipulazione del contratto e dovrà provare di aver depositato la cauzione prevista, pari al 20% del canone di concessione annuo.

Tale deposito verrà restituito al termine della concessione – contratto, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti, a carico del concessionario, dal verbale di consegna.

Art. 17 – Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il concessionario riceverà la consegna della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale della Comunità Montana competente per territorio.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture, ivi comprese viabilità, chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente e alla Comunità Montana. Analogo periodo può essere utilizzato alla fine della monticazione per i lavori di disimpegno delle strutture.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

I fabbricati della malga saranno consegnati nello stato in cui si trovano e il loro utilizzo sarà quello esclusivo a servizio della conduzione della malga; in tale ottica, il concessionario solleva l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità o rivalsa, esonerandolo da qualsiasi risarcimento per danni che possono derivare dall'uso dei beni immobili concessi.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo del deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguire a carico del Concessionario quali:

- i lavori di miglioramento dei pascoli;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- i lavori di miglioramento idrico;
- i lavori di miglioramento della viabilità;

- i lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il concedente garantisce la regolare funzionalità degli impianti per la provvista d'acqua; il concessionario ha obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà rinnovare eventuali chiudende e recinzioni.

Potranno essere indicati lavori di carattere straordinario, oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze di una corretta conduzione dell'alpeggio.

Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

Art. 18 – Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario, e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro immediata esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di malga di proprietà.

Art. 19 – Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana competente per territorio sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Per le malghe e i pascoli posti ad un'altitudine non superiore ai 1.200 mt. s.l.m. l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il 1° giugno.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale in intesa con la Comunità Montana competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

Art. 20 – Anticipo o proroga della monticazione

Qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettano, il concessionario può chiedere, in carta legale, al concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

L'autorizzazione del concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

In tal caso l'Ente proprietario ha facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio.

Art. 21 – Spese

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del concessionario.

TITOLO III° - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22 – Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente e alla Comunità Montana che vi provvedono con proprio personale per la loro parte di competenza.

A tale scopo la Comunità Montana invierà copia del verbale di consegna al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

Art. 23 – Inadempienze

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, inidoneo per la durata di almeno cinque anni, alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa, e la cauzione incamerata.

Il Concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 24 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma art. 135 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e delle leggi vigenti.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del concessionario. Sarà cura del concedente inserire nel programma delle miglorie pascolive per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per i nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Art. 25 – Fondi per miglorie pascolive

Le somme introitate dal concedente, per le penalità previste nel presente disciplinare, dovranno essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio per lavori di migloria dei pascoli o dei fabbricati. L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare alla Comunità Montana gli estratti dei conti relativi al capitolo delle miglorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consultivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

In caso di inadempienza gli Enti interessati non potranno usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.

Art. 26 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo

Qualora nel corso della stagione monticatoria, ovvero sia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola", requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.